



## Tribunale di Udine

### - 2<sup>a</sup> sezione civile -

#### DECRETO

Il Tribunale di Udine, 2<sup>a</sup> sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle  
persone dei signori magistrati

dott. Francesco Venier	Presidente
dott. Anna Maria Antonini	Giudice
dott. Andrea Zuliani	Giudice rel.;

letta l'istanza presentata da “ **S.p.A.**” (società che ha presentato la  
domanda di concordato con riserva iscritta al n°                      C.P.), volta ad ottenere  
l'autorizzazione in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 182-*quinquies*, comma 3°, legge  
fall., a “riattivare” le linee di credito autoliquidanti in essere al momento della  
presentazione delle domanda con sei banche, indicate nel ricorso, per un  
accreditamento complessivo di € 7.151.000;

sentita la relazione del giudice delegato;

visto il parere espresso dal commissario giudiziale, dott.ssa I                      , il  
quale, all'esito delle informazioni e dei chiarimenti richiesti alla ricorrente “dichiara  
che sussistono in capo a I                      S.p.A. i requisiti previsti dal dettato di cui all'art. 182-  
*quinquies*, comma 3°, legge fall. al fine di ottenere la riattivazione delle linee di  
credito autoliquidanti in quanto funzionali a far fronte ad urgenti necessità relative  
all'esercizio dell'attività aziendale, fino alla scadenza del termine ... per il deposito di  
proposta concordataria, piano, attestazioni e documentazione allegata e che pertanto

il progetto di conservazione dell'attività d'impresa ... non può prescindere dalla riattivazione (*i.e.* mantenimento) delle suddette linee di credito”;

precisato e ritenuto che:

a) sebbene nell'istanza si faccia riferimento alla “riattivazione” di linee di credito autoliquidanti, si tratta, in realtà, del semplice mantenimento di linee di credito già esistenti al momento della presentazione del ricorso ai sensi dell'art. 161, comma 6°, legge fall. e mai revocate;

b) la continuità di esercizio dell'impresa comporta inevitabilmente l'assunzione in prededuzione di debiti collegati ai costi di una gestione ordinaria che sono per forza di cose ben diversi dai costi di una gestione meramente conservativa; di tale conseguenza ineluttabile della continuazione dell'attività d'impresa dopo la pubblicazione della domanda di concordato sono responsabili gli organi gestori della società, che potrebbero *poi* essere chiamati a rispondere della ragionevolezza della loro scelta secondo un criterio di prognosi postuma; il ruolo di controllo *preventivo* del tribunale e del commissario giudiziale, in questa fase preliminare, è inevitabilmente limitato dalla incompletezza delle informazioni disponibili, non essendo ancora depositato il piano attestato ed essendo quindi pressoché impossibile esprimere un giudizio di eventuale manifesta dannosità dell'esercizio dell'impresa rispetto alla realizzazione delle previsioni del piano medesimo (v. art. 186-*bis*, comma 7°, legge fall., con riferimento alla fase successiva all'ammissione alla procedura);

c) ciò posto, secondo l'orientamento interpretativo preferibile, l'utilizzazione delle linee di credito autoliquidanti nei limiti di fido preesistenti rientra, in una situazione di continuità di esercizio dell'attività d'impresa, nell'ambito dell'ordinaria amministrazione, non essendo praticamente possibile continuare l'attività senza ricorrere alle consuete modalità di smobilizzo dei crediti verso la clientela per finanziare la produzione corrente; e, nel caso di specie, “ S.p.A.” non solo

continua a svolgere attività commerciale, ma preannuncia che anche il piano di concordato sarà basato sulla continuità aziendale e sulle risorse che ne potranno derivare;

d) il decreto legge n° 83 del 2015, come convertito dalla legge n° 132 del 2015, ha tuttavia specificato – nell'ultimo periodo del novello comma 3° dell'art. 182-*quinquies* legge fall., che l'autorizzazione "in via d'urgenza a contrarre finanziamenti" fino alla scadenza del termine per la presentazione della proposta e del piano "può avere ad oggetto anche il mantenimento di linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda"; sebbene ciò contraddica in senso restrittivo l'orientamento interpretativo che riteneva l'utilizzo dei fidi preesistenti un atto di ordinaria amministrazione, l'intento del legislatore è stato sicuramente quello di rafforzare la possibilità per l'impresa in preconcordato di ricorrere a tale tipo di finanziamenti eliminando ogni dubbio interpretativo e rassicurando le banche con la certezza data da un positivo provvedimento di autorizzazione;

e) in questo senso, la richiesta di autorizzazione presentata da "i S.p.A." è pertinente e – conformemente al parere espresso dal commissario giudiziale – merita di essere accolta, essendo evidente l'essenzialità e l'urgenza di avvalersi delle consuete linee di credito per consentire la continuità aziendale che, allo stato, rappresenta la scelta discrezionale e non palesemente arbitraria degli organi gestori; piuttosto, per quanto riguarda "la destinazione dei finanziamenti", è evidente che l'urgenza si giustifica solo con riferimento ai costi immediatamente funzionali alla produzione per soddisfare le commesse e non certo con riferimento al "pagamento di (ragionevoli) compensi ai professionisti che assistono l'impresa nella domanda di concordato";

f) resta inteso che, una volta autorizzato il mantenimento dei fidi in essere, compete agli organi gestori della società ricorrente la scelta su come e quanto

utilizzarli, secondo un criterio di prudenza che implica anche una ragionevole valutazione sull'affidabilità dei soggetti passivi dei crediti portati in banca per lo smobilizzo (v. le considerazioni del commissario giudiziale in merito al *rating* dei clienti/debitori);

g) infine, è doveroso precisare che il presente decreto – nel mentre autorizza, fino alla presentazione della proposta e del piano, l'utilizzazione, secondo necessità e prudenza, dei fidi mantenuti, con conseguente assunzione di *nuovi* debiti, prededucibili, verso le banche che effettueranno gli anticipi sui crediti – non ha invece alcuna rilevanza né alcun effetto sul diverso problema della possibilità o meno, per le banche, di rientrare per compensazione con le somme versate dai clienti finali *dopo* la domanda di concordato dai crediti maturati verso la ricorrente per anticipazioni erogate *prima* di quella domanda; problema da affrontare nelle sedi proprie (eventualmente di giurisdizione contenziosa) e la cui soluzione dipende da una compiuta analisi del contenuto degli atti intervenuti tra banca, società finanziata e clienti finali di questa e della loro opponibilità alla massa dei creditori in termini di data certa anteriore alla domanda di concordato; più in generale, il presente decreto non autorizza in alcun modo pagamenti di debiti sorti anteriormente alla presentazione della domanda di concordato (art. 182-*quinquies*, comma 5°, legge fall.), ma conferisce chiarezza sulla legittimità dell'assunzione di *nuovi* debiti e sul rango prededucibile dei corrispondenti *nuovi* crediti delle banche finanziatrici;

#### **P.Q.M.**

visto l'art. 182-*quinquies*, comma 3°, legge fall.;

**autorizza** “*Il* S.p.A.” – in via d'urgenza e fino alla scadenza del termine per la presentazione della proposta e del piano di concordato (23.5.2017) – a mantenere e ad utilizzare, secondo criteri di prudenza e ragionevolezza, le linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda presso

Banca (€ 1.700.000), Banca (€ 3.190.000), Cassa  
(€ 512.000), Banca (€  
449.000), Banco (€ 800.000) e Banca (€ 500.000), destinando i  
finanziamenti ricevuti al pagamento dei costi strettamente necessari e funzionali alla  
continuazione dell'attività produttiva.

*Udine, 16.3.2017.*

Il Presidente.  
(dott. Francesco Venier)

www.unijuris.it